

PROFESSIONISTI

Obbligo di conto corrente “professionale”

A partire dal 4.7.2006, i professionisti, le società e le associazioni professionali devono tenere almeno un conto corrente bancario o postale dedicato alle operazioni connesse all'esercizio dell'attività nel quale devono confluire:

- gli incassi per l'attività professionale; i prelevamenti per il pagamento delle spese.

Per ora è stato stabilito solo l'obbligo ma non sono previste sanzioni per il mancato adempimento.

Divieto di utilizzo del contante

Dal 4.07.2006 i compensi per l'attività professionale di importo unitario maggiore o uguale a 100,00 euro devono essere riscossi esclusivamente mediante:

- assegni non trasferibili;
- bonifici o altra modalità di pagamento bancario o postale;
- sistemi di pagamento elettronico.

Plusvalenze e minusvalenze

Concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla vendita dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, se:

- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante risarcimento, anche assicurativo, per la perdita o il danneggiamento di beni;
- i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista.

La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):

- tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato;
- ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Cessione di clientela

I corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività professionale (es. marchio) concorrono a formare il reddito del professionista.

Se i compensi sono percepiti in un'unica soluzione, i corrispettivi possono essere assoggettati a tassazione separata.

Rimborsi spese

Le spese relative a prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande sono integralmente deducibili (senza limite del 2%) se pagate dal committente per conto del professionista e addebitate dal professionista in fattura.

Limitazioni al riporto delle perdite

Viene eliminata la possibilità di sottrarre le perdite professionali dal reddito complessivo del periodo d'imposta in cui si sono determinate. Le perdite verranno portate in deduzione dai redditi della medesima categoria conseguiti nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.

I V A

Comunicazione elenco clienti e fornitori

Viene ripristinato l'obbligo di compilazione dell'elenco dei clienti e fornitori. Per il 2006, i contribuenti sono obbligati ad inserire nell'elenco clienti i soli titolari di partita Iva. A decorrere dall'anno 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva che dei consumatori finali a esclusione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.

Disposizioni agevolative in materia di imposta sul valore aggiunto

E' stabilito l'esonero dal campo di applicazione Iva per le operazioni effettuate e dall'obbligo di tenuta dei libri contabili per le persone fisiche esercenti attività professionali con volume d'affari inferiore a € 7.000,00.